



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I[^] Sezione civile

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati

Presidente Dott. Gianmichele Marcelli

Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini

Cons. Dott. Cesare Marziali

Cons. Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 898/2023 R.G. e promossa

DA

Parte_1 (cod. fisc. *C.F._1*), *Parte_2* (cod. fisc. *C.F._2* *Parte_3* (Cod. fisc. *C.F._3*), in qualità di soci ed amministratori della *Controparte_1* Partita Iva *P.IVA_1* con sede ad Ancona, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione signor *Parte_2* tutti da rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Francia (Cod. Fisc. *C.F._4*; PEC *Email_1* fax: 071.53788) e dall'avv. Andrea Bugamelli (Cod. Fisc. *C.F._5* PEC *Email_2* fax: 071.53788 Ancona) con studio in Corso Giuseppe Mazzini n. 156/B di Ancona

-società convenuta in arbitrato e soci intervenuti, appellanti-

Contro

Controparte_2 (Cod. fisc. *C.F._6*), *Controparte_3* (Cod. Fisc. *C.F._7*) e *Controparte_4* (Cod. fisc. *C.F._8*), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Sandroni e dall'avv. Marta Mereu con domicilio eletto presso lo studio del primo in Ancona, Largo San Cosma 2, e con domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata

- appellati, già attori in arbitrato -

E nei confronti di

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona dell'Avv. Cristina Scilla (C.F. *[...]* *C.F._9*) quale Curatrice Speciale ex artt. 78 c. 2 e 80 c.p.c. giusta nomina con ordinanza arbitrale del 20 giugno 2022

OGGETTO: impugnazione di lodo

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1 – I tre soci comproprietari di una quota indivisa pari al 30% della società *Controparte_1* *[...]* pervenuta loro in eredità (quali cugini) di uno dei quattro soci originari, impugnavano la delibera assembleare del 28 dicembre 2021 della società, che aveva deciso un incremento di 29.998,08 euro del compenso per gli amministratori per l'anno 2021 rispetto a quello già determinato in 212.830,92 euro con precedente delibera assembleare del 1° febbraio 2021 non impugnata, che faceva scaturire così un compenso complessivo per il 2021 di 242.829,00 euro.

Il lodo viene impugnato, in sintesi con i motivi seguenti:

- 1) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4), c.p.c., perché pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, la quale includeva solo controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, senza alcun riferimento a impugnazioni di delibere assembleari;
- 2) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4), c.p.c, versandosi in ipotesi in cui il merito non poteva essere deciso dovendo essere invece emessa una pronuncia in rito di

inammissibilità della domanda giudiziale di arbitrato per carenza del diritto di proporre impugnazione in capo ai tre contitolari della quota indivisa, spettando il relativo potere in via esclusiva al rappresentante comune ex art. 2468, ultimo comma, c.c.;

- 3) Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9), c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio essendo stato erroneamente nominato per la società un curatore speciale in forza di errata applicazione dell'art. 78, secondo comma, c.p.c., con conseguente illegittima esautorazione dell'organo amministrativo dal diritto di difendere la società;
- 4) Nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 4) e n. 9), c.p.c., per essere stato nominato il Curatore speciale dall'Arbitro e non dal Giudice ordinario;
- 5) Violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia per violazione dei criteri di interpretazione legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. con riferimento all'art. 20 dello statuto nonché per violazione dell'art. 2479-ter, secondo comma, c.c. e art. 2377 c.c. per avere l'Arbitro erroneamente ritenuto la sussistenza di un conflitto di interessi e di un possibile danno per la società, entrambi inesistenti, nella delibera del 21/12/2021 istitutiva dell'incremento dei compensi per l'anno 2021 per i tre superstiti storici soci di maggioranza e amministratori, personalmente operativi nei cantieri di lavoro e fulcro dell'attività aziendale, laddove semmai erano i tre soci di minoranza eredi del (quarto) socio amministratore defunto ad essere portatori di un personale interesse, divergente rispetto all'interesse sociale, teso a comprimere la componente del compenso agli amministratori per espandere l'utile netto di impresa distribuibile in loro favore, senza peraltro lavorare nella società artigiana, e per avere l'Arbitro altresì escluso l'effetto sanante della delibera del 29 giugno 2022.

I convenuti per l'impugnazione del lodo si sono costituiti ed hanno integralmente contestato la stessa, in via preliminare rinnovando le eccezioni preliminari spiegate innanzi agli arbitri, in via incidentale ed affermando l'inammissibilità della impugnativa da parte dei soci/amministratori *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3*

§ 2 – L'asserita pronuncia del lodo al di fuori delle convenzioni di Arbitrato – La difesa dei soci di maggioranza

2.1 - Il motivo è infondato. Il nucleo essenziale della censura attiene al rilievo che, mentre la convenzione arbitrale prevede le controversie tra i soci, nella fattispecie si impugna una delibera della società.

Ma, soprattutto nelle società a base ristretta, non si vede come potrebbe configurarsi una controversia tra i soci che non sia veicolata da attività sociale, e, nell'ambito di quest'ultima, dalla principale forma giuridica in cui si esprime tale attività, proprio la delibera sociale. In disparte, poi, la clausola generale rappresentata dall'art. 808 quater Codice di procedura civile, secondo la quale *“Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*, vale a dire, quelle controversie che attingono al rapporto sociale.

2.2 -Per contiguità di esposizione, la circostanza che i soci di maggioranza siano senz'altro titolari di un interesse nella delibera non li rende litisconsorti necessari, *ad opponendum*, relativamente all'impugnazione della delibera stessa. Va pertanto esaminata la contrapposta doglianza che spiega la parte vittoriosa ove ribadisce in questa sede la mancanza di legittimazione all'impugnazione, per l'assenza di un intervento validamente e/o tempestivamente depositato, in quanto l'atto di intervento nel giudizio arbitrale depositato dall'Avv. Criscuoli con pec 23/9/2022 sarebbe inesistente o comunque nullo, in quanto depositato in formato word, non trasformato in formato .pdf e privo di sottoscrizione ovvero del requisito minimo previsto, prima ancora che dalle norme sul processo telematico e sull'invio telematico degli atti, dall'art. 125 c.p.c. .

A tal proposito risulta assorbente richiamare la regola particolare che, in ogni caso, opera in materia di arbitrato, cioè che (cfr. Cass. , Sez. I, ord. 7-06-2021, n. 15785), vale a dire che la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa. Indicazione che, nella fattispecie, manca del tutto.

L'altra questione sollevata dai soci vittoriosi, cioè che ove la costituzione avvenga con strumenti informatici la sottoscrizione per autentica dell'avvocato deve avvenire con firma digitale, requisito non riscontrabile nel caso di specie, ha valenza identica.

§ 3 – La qualificazione dell'intervento degli amministratori e le conseguenze di tale qualificazione, in relazione alla costituzione della società ed alla successiva delibera di un curatore speciale

3.1 - I soci vittoriosi in sede d'impugnazione ripropongono la questione dell'impossibilità che i soci di maggioranza potessero avere legittimazione passiva in seno al giudizio arbitrale .

La questione va correttamente inquadrata nell'ambito dell'intervento adesivo, per giurisprudenza costante.

A tal proposito, l'intervento del socio che voglia far salvi gli effetti di una delibera assembleare impugnata introduce un interesse ad adiuvandum rispetto a quello della società, la quale ultima è invece titolare di un'autonoma posizione di diritto soggettivo (Cass. Civ., Sez. I, 1° aprile 2003, n. 4929; Trib. Milano, 23 settembre 2013). Di conseguenza, l'intervento in un giudizio relativo all'impugnazione di una delibera assembleare proposta da un altro socio “può solo aver veste di intervento adesivo dipendente”, che tutela l'interesse del terzo a supportare le ragioni di una delle parti che ha già fatto valere il proprio diritto all'interno del processo, si differenzia dall'intervento principale o da quello litisconsortile, che ampliano, invece, l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda volta a far valere un proprio diritto. Peraltro, anche in relazione all'impugnazione di una delibera assembleare per l'aumento del compenso dell'amministratore della società convenuta, la Suprema Corte ha statuito che, essendo l'amministratore destinatario di una situazione di vantaggio in ragione di detta delibera, egli è “portatore di un interesse ad intervenire ad adiuvandum”, quale titolare di un interesse qualificato, e può solo appoggiare le ragioni della società “al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di detto atto” (Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007, n. 15942).

Occorre ora verificare l'altra e distinta tematica introdotta dai soci vittoriosi, vale a dire l'impossibilità che i soci di maggioranza possano avere legittimazione ad impugnare.

La risposta è effettivamente nel senso dell'impossibilità, sebbene per ragioni in parte diverse, perché non nasce dall'impossibilità di essere parte processuale nel giudizio arbitrale, ma dalla qualificazione particolare della parte stessa, che abbiamo appena visto:

Cass. Sez. 1, Ord. n. 32887 del 08/11/2022

L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio

mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. (Principio affermato in un caso in cui il giudice del gravame, in violazione dell'articolo 344 c.p.c., aveva ammesso l'intervento adesivo della nuova concessionaria dei lavori di esproprio finalizzati alla realizzazione di un'opera ferroviaria, quale avente causa della precedente concessionaria, ancorché nel giudizio di merito si fosse verificata l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della dante causa che, nelle more del giudizio di merito, era stata posta in amministrazione straordinaria).

Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023

In tema di società di capitali, l'intervento adesivo in appello del socio, che lamenti un pregiudizio alla consistenza della propria partecipazione, derivante dal danno subito dal patrimonio sociale per il fatto illecito di un terzo, non è ammissibile, poiché egli, non essendo titolare di un diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto fatto valere dalla compagine sociale, direttamente colpita dall'illecito, non può qualificarsi come terzo legittimato all'opposizione ex art. 404 c.p.c..

Cfr, anche Sez. 3, Ord. n. 6116 del 07/03/2025

Se, pertanto, non è possibile l'intervento adesivo in sede di impugnazione, meno ancora lo sarà l'impugnazione autonoma.

3.2 – Nondimeno, coglie nel segno la difesa degli impugnanti ove solleva altra questione, rilevabile d'ufficio:

“...violazione del principio del contraddittorio, essendo stato erroneamente e illegittimamente nominato per la società un curatore speciale in forza di errata applicazione dell'art. 78, secondo comma, c.p.c., con conseguente illegittima esautorazione dell'organo amministrativo dal diritto di difendere la società.

Ammesso e non concesso che l'Arbitro abbia il potere di nomina del curatore speciale, aspetto del quale ci occuperemo nel successivo Paragrafo, certo è che nello specifico caso non sussistevano le condizioni per la nomina. L'Arbitro ha infatti operato in contrasto frontale con il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui «Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa» (Cass. civ., sez. VI, 7 dicembre 2021, n. 38883)...”

La nomina del procuratore speciale era pertanto illegittima ed ha esaurato la società, nel cui ambito è maturata la delibera, dai suoi rappresentanti “naturali” che erano appunto gli amministratori, ancorchè soggetti in favore dei quali si pronunciava la delibera.

Né il discorso può mutare a fronte dell’altro principio deciso dall’importante arresto, cioè la notazione relativa all’essere il decreto di nomina del curatore speciale a carattere non decisorio, ma di volontaria giurisdizione.

Non è infatti il provvedimento in sé che in questa sede viene contestato dalla società che ha emesso la delibera.

Tale società, la quale ha impugnato, sia pure congiuntamente ai tre soci-amministratori di maggioranza, lamenta il fatto di non essere stata in grado di difendersi attraverso i suoi rappresentanti che sopra si è chiamati “naturali”.

Tale violazione comporta la nullità del lodo.

Le spese dovrebbero seguire la soccombenza: in realtà *Parte_1*, *Pt_2* [...] e *Parte_3* quali soci, abbiamo visto non avere legittimazione ad impugnare, mentre viene accolta la domanda di *Controparte_1* le cui decisioni sono, di fatto, conformi ai soci di maggioranza. Pertanto appaiono esservi i presupposti di una compensazione totale delle spese del grado fra le parti.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del lodo e compensa integralmente le spese del grado fra le parti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, del _20.1.26_____

Il Presidente

dott. Gianmichele Marcelli

Il Consigliere estensore

dott. Cesare Marziali